

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Acciaierie del Tirreno in amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 6 del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Acciaierie del Tirreno, con sede legale in con sede legale in Orbassano (TO) - Strada Torino n. 43, codice fiscale n. 00148190838.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Acciaierie del Tirreno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 17 dicembre 2014

*Il direttore generale
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali
del Ministero
dello sviluppo economico*
MOLETI

*Il direttore generale del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze*
LA VIA

14A10143

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 24 dicembre 2014.

Prima individuazione degli immobili di proprietà dello Stato, compresi quelli in uso al Ministero della difesa e non più utili alle finalità istituzionali del medesimo, ai sensi e per le finalità dell'art. 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELLA DIFESA

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'art. 26 recante «Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati»;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 26 del citato decreto legge a mente del quale il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio, nonché il Ministero della difesa, quando le operazioni previste dal citato articolo comprendono immobili in uso al Ministero della difesa e non più utili alle finalità istituzionali di quest'ultimo, effettuano la prima individuazione degli immobili entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge;

Considerato che sono esclusi dall'applicazione del citato art. 26 gli immobili per i quali è stata accolta la domanda di trasferimento di cui all'art. 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dal-

la legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché quelli per i quali è in corso la richiesta di riesame, per i quali si continua ad applicare la disciplina ivi prevista fino al trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia;

Attesi gli esiti dell'attività di ricognizione posta in essere dall'Agenzia del demanio e dal Ministero della difesa, relativamente agli immobili allo stesso in uso e non più necessari per lo svolgimento delle finalità istituzionali di quest'ultimo, che ha portato all'individuazione di un primo portafoglio immobiliare avente le caratteristiche idonee a soddisfare le finalità di valorizzazione previste dal citato art. 26;


Ritenuto di doversi procedere con urgenza all'emanazione del provvedimento di cui al comma 2 del citato art. 26;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono individuati nell'allegato «A», che costituisce parte integrante del presente decreto, i beni di proprietà dello Stato all'attualità non utilizzati e nell'allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto, gli immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa e non più utili per le finalità istituzionali dello stesso.

2. Gli immobili di cui al presente decreto ancora in consegna al Ministero della difesa sono retrocessi all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente decreto, per essere assoggettati alle procedure di cui all'art. 26.



Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'allegato «B» al presente decreto, ricomprendendo immobili dell'Amministrazione della difesa non più utilizzati, sarà comunicato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, alle competenti Commissioni parlamentari a cura dell'Agenzia del demanio.

Roma, 24 dicembre 2014

p. *Il Ministero dell'economia
e delle finanze
Il direttore dell'Agenzia del demanio*
REGGI

*Il direttore dei lavori e del demanio
del Ministero della difesa*
FALSAPERNA

ALLEGATO «A»
al decreto n. 32762 del 24 dicembre 2014

Immobili di proprietà dello Stato non utilizzati

N.	REGIONE	CITTÀ	DENOMINAZIONE
1	Friuli V.G.	Udine	Caserma "Cavarzerani"
2	Friuli V.G.	Udine	Caserma "Friuli"
3	Campania	Pozzuoli (NA)	Complesso ex s.m.o.m.
4	Lazio	Gaeta (LT)	Casa "Tosti"
5	Lazio	Gaeta (LT)	Caserma "Cialdini" + Torrione dei Francesi
6	Lazio	Gaeta (LT)	Forte Emilio Savio
7	Puglia	Bari	Ex Caserma "Bonomo"

ALLEGATO «B»
al decreto n. 32762 del 24 dicembre 2014

Immobili di proprietà dello Stato in uso alla Difesa e non più utili per le finalità istituzionali del medesimo Dicastero

N.	REGIONE	CITTÀ	DENOMINAZIONE
1	Emilia Romagna	Ravenna	Caserma "Dante Alighieri"
2	Lombardia	Pavia	Caserma "Caioli"
3	Piemonte	Novara	Caserma "Cavalli"
4	Puglia	Bari	Caserma "Milano"

14A10080

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 dicembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Movicol» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1512/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

